



Status of Forces Agrement Accordo sullo stato giuridico delle Forze

MOU

Memorandum of Undestanding Memorandum d'intesa

TA

Tecnicol Arrangement Accordi tecnici


ROE

Rule of Engagment Regole d'ingaggio





Conflict Prevention Operation
Peacekeeping
Peacemaking
Peaceenforcemente
Peacebuilding




FOU


Conflict Prevention Operation
Peacekeeping
Peacemaking
Peaceenforcemente
Peacebuilding





Rule of Engagment Regole d'ingaggio


Iter formativo














Riepilogo legge penale applicabile al personale militare

In via ordinaria	In stato di guerra	spedizioni all'estero per operazioni militari armate
Codice penale militare di pace	Codice penale militare di guerra Libri I – II – III - IV	Codice penale militare di guerra Libri I – II - III
Codice penale comune	+ art. 47 c.p.m.g. reati militarizzati	+ art. 47 c.p.m.g. reati militarizzati
	Codice penale comune	Codice penale comune

Riepilogo legge penale applicabile al personale militare

In stato di guerra

spedizioni all'estero per operazioni militari armate

In via ordinaria

Codice penale militare di pace

Codice penale comune



Codice penale militare di guerra

Libri I – II – III

+ art. 47 c.p.m.g.

Codice penale comune




Competenza del Tribunale ordinario del luogo di residenza Codice penale militare di guerra


+ art. 47 c.p.r<mark>........</mark> reati militarizzati


Codice penale comune



del Tribunale di Roma









Il personale del Corpo Militare della CRI del Corpo delle Infermiere Volontarie

è personale sanitario permanente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 I CG '1949






PERSONALE SANITARIO

PERMANENTE

Art 26 I CG '49

Personale delle Società nazionali di Croce Rossa a condizione che sia sottoposto a leggi e regolamenti militari

- trasporto
- cura
- prevenzione delle malattie
- amministrazion di strutture sanitaria



TEMPORANEO

Art 25 I CG '49

PERSONALE SANITARIO

PERMANENTE

Art 24 I CG '49 Art 36 II CG '49

Art 26 I CG '49

Art 41 I CG'49

Bracciale bianco recante nel mezzo il segno distintivo, ma di dimensioni ridotte fornito e bollato dall'Autorità Militare

Certificato di identità con indicazione delle istruzioni sanitarie ricevute e indicazione del carattere temporaneo Documento di identificazione

Art 40 | CG'49

Bracciale bianco recante nel mezzo il segno distintivo resistente all'umidità

Speciale Carta d'Identità munita di segno distintivo fotografia, firma e impronte digitali bollo a secco dell'Autorità Militare (Modulo allegato alla ICG'49)

Recto (Posto riservato all'indicazione del paese e dell'autorità militare che rilasciano la presente carta) CARTA D'IDENTITA' per i membri del personale sanitario e religioso addetto agli eserciti Cognome Nomi Data di nascita Grado Numero di matricola Il titolare della presente carta è protetto della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, in qualità di Data di emissione della carta Numero della carta

Bollo a seco dell'autorità miliare che ribar la carta	F	otogr	afia del po	rtatore	Firma o	impronte ambedue	digitali
		(a secco				
		Sta	tura	, °	cchi	Ca	pelli
Altri eventuali elementi d'identificazione:	Alt						pelli
Altri eventuali elementi d'identificazione:	Alt						pelli
Altri eventuali elementi d'identificazione:	Alt						pelli
Altri eventuali elementi d'identificazione:	Alt						pelli

PERSONALE SANITARIO

PERMANENTE

Art 24 I CG '49 Art 36 II CG '49

Art 26 I CG '49

one Art 40 | CG'49

Bracciale bianco recante nel mezzo il segno distintivo resistente all'umidità

Speciale Carta d'Identità munita di segno distintivo fotografia, firma e impronte digitali bollo a secco dell'Autorità Militare (Modulo allegato alla ICG'49)

Bracciale bianco recante nel mezzo il segno distintivo, ma di dimensioni ridotte fornito e bollato dall'Autorità Militare

Certificato di identità con indicazione delle istruzioni sanitarie ricevute e indicazione del carattere temporaneo

TEMPORANEO

Art 25 I CG '49

PERSONALE SANITARIO

PERMANENTE

Art 24 I CG '49 Art 36 II CG '49

Art 26 I CG '49

Art 41 | CG'49

Documento di identificazione

Art 40 | CG'49

Art 29 I CG'49

In potere del nemico

Art 28 I CG'49

Sarà considerato come prigioniero di guerra ma sarà adibito per quanto ve ne sia bisogno a missioni sanitarie Sarà trattenuto solo nella misura in cui lo esigano le condizioni sanitarie i bisogni spirituali e il numero dei p.g.

TEMPORANEO

Art 25 I CG '49

Obbligo di rinvio non appena sarà aperta una via di rientro non appena lo permettano le esigenze militari PERSONALE SANITARIO

PERMANENTE

Art 24 I CG '49 Art 36 II CG '49

Art 26 I CG '49

Art 41 | CG'49

Documento di identifica

Art 40 | CG'49

Art 29 I CG'49

Sarà considerato come prigioniero di guerra ma sarà adibito per quanto ve ne sia bisogno a missioni sanitarie In potere del nemico

Art 28 I CG'49

Sarà trattenuto solo nella misura in cui lo esigano le condizioni sanitarie i bisogni spirituali e il numero dei p.g.

TEMPORANEO

Art 25 I CG '49

Art 41 I CG'49

Art 29 I CG'49

Sarà considerato come prigioniero di guerra ma sarà adibito per quanto ve ne sia bisogno a missioni sanitarie

Obbligo di rinvio non appena sarà aperta una via di rientro non appena lo permettano le esigenze militari

Trattamento nel periodo di trattenimento

Trattamento ex III CG'49

esercizio della professione sanitaria nell'ambito delle leggi e dei regolamenti della Parte detentrice PERSONALE SANITARIO

PERMANENTE

Art 24 I CG '49 Art 36 II CG '49

Art 26 I CG '49

Art 40 | CG'49

Art 28 I CG'49

Sarà trattenuto solo nella misura in cui lo esigano le condizioni sanitarie i bisogni spirituali e il numero dei p.g.

In potere del nemico

TEMPORANEO

Art 25 I CG '49

Art 41 I CG'49

Art 29 I CG'49

Sarà considerato come prigioniero di guerra ma sarà adibito per quanto ve ne sia bisogne a missioni sanitarie

Obbligo di rinvio non appena sarà aperta una via di rientro non appena lo permettano le esigenze militari

Trattamento nel periodo di trattenimento

Trattamento ex III CG'49

esercizio della professione sanitaria nell'ambito delle leggi e dei regolamenti della Parte detentrice

Diritti riconosciuti

- a) visita periodica ai PoW
- b) accesso diretto alle Autorità del campo di prigionia
- c) esenzione da ogni tipo di lavoro diverso dalla missione sanitaria

PERSONALE SANITARIO

PERMANENTE

Art 24 I CG '49 Art 36 II CG '49

Art 26 I CG '49

Art 40 | CG'49

Art 28 I CG'49

Sarà trattenuto solo nella misura in cui lo esigano le condizioni sanitarie i bisogni spirituali e il numero dei p.g.

TEMPORANEO

Art 25 I CG '49

Art 411 CG'49

Art 29 I CG'49

Art 21 I CG'49

PERSONALE SANITARIO

PERMANENTE

Art 24 I CG '49

Art 36 II CG '49

Art 26 I CG '49

Documento di identificazione

Se vengono posti in essere

atti dannosi per il nemico

estranei alla missione umanitaria

coimen leb ereicq nl

cessazione delle garanzie

Art 40 I CG'49

Art 28 I CG'49

Art 21 CG'49

TEMPORANEO

Art 25 I CG '49

PARTECIPAZIONE DIRETTA ALLE OSTILITA'

Se vengono posti in essere

atti dannosi per il nemico

estranei alla missione umanitaria

ln potere del nemico

cessazione delle garanzie

PERSONALE SANITARIO

PERMANENTE

Art 24 I CG '49

Art 36 II CG '49

Art 26 I CG '49

Art 40 I CG'49

Art 28 I CG'49

Art 21 CG'49

Art 411 CG'49

Art 29 I CG'49

Art 21 I CG'49

TEMPORANEO

Art 25 I CG '49

PERSONALE SANITARIO

PERMANENTE

Art 24 I CG '49 Art 36 II CG '49

Art 26 I CG '49

PARTECIPAZIONE DIRETTA ALLE OSTILITA'

Se vengono posti in essere

atti dannosi per il nemico

estranei alla missione umanitaria

Art 41 I CG'49

Art 29 I

Regola generale

per tutte le categorie protette dalle Convenzioni

CG'49

Art 21 I CG'49

cessazione delle garanzie

Art 21 CG'49

Art 40 I CG'49

PARTECIPAZIONE DIRETTA ALLE OSTILITA'

PERSONALE SANITARIO

TEMPORANEO

Art 25 I CG '49



Se vengono posti in essere atti dannosi per il nemico estranei alla missione umanitaria **PERMANENTE**

Art 24 I CG '49

Art 36 II CG '49

Art 26 I CG '49

Art 22 I CG'49

atti non idonei a privare gli stabilimenti e le formazioni sanitarie della protezione

- 1) uso di armi da parte del personale sanitario per la difesa dei feriti e malati;
- 2) la presenza di scorte armate nella struttura sanitaria;
- 3) la custodia presso la struttura sanitaria di armi ritirate ai feriti;
- 4) estenzione della missione umanitaria anche ai feriti e malati civili.

Art 21 I CG'49

cessazione delle garanzie

Art 21 CG'49

I PROTOCOLLO AGGIUNTIVO 1977

PERSONALE SANITARIO

PERMANENTE

TEMPORANEO

DEFINIZIONE Art 8 lettera c)

Art 18 Documento di identificazione

Art 18

Art 13

cessazione delle garanzie

Art 13

CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI

II PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
1977

PERSONALE SANITARIO

PERMANENTE

TEMPOPANEO

DEFINIZIONE Art 8 lettera c)

PROTEZIONE GENERALE ART 9

PROTEZIONE DELLA MISSIONE MEDICA ART 10

PROTEZIONE UNITA' E MEZZI SANITARI ART 11

CONFLITTI ARMATI NON INTERNAZIONALI

STATUTO DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

ARTICOLO 8 CRIMINI DI GUERRA

Lettera b) conflitti armati internazionali

- III) attacchi diretti e intenzionali contro personale, materiale, installazioni, veicoli coinvolti nell'assistenza umanitaria;
- VII) uso improprio di segni distintivi in modo da provocare morti e feriti;
- XXIV) attacchi intenzionali contro edifici, matreriali unità di assistenza mezzi di trasporto e personale sanitario che usi gli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra

Lettera e) conflitti armati non internazionali

II) attacchi intenzionali contro edifici, materiali, unità e mezzi di trasporto sanitari e contro personale che usi gli emblemi distintivi delle Conenzioni di Ginevra in conformità del diritto internazionale

